



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE

1. ORGANISMI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

- 1.1** Il Consiglio dell'Ordine è regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 615 del 11 ottobre 1994.
- 1.2** Il coordinamento e la programmazione dell'Ordine sono prerogative del Presidente e, in sua assenza, del Vice Presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.
- 1.3** Il Consiglio si esprime sui temi all'ordine del giorno e delibera in merito; ratifica altresì le decisioni assunte in via d'urgenza dal Presidente o dal Vice Presidente.
- 1.4** Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio curando la compilazione dei verbali, è responsabile della regolare tenuta degli stessi, che controfirma con il Presidente. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
- 1.5** Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori dell'Ordine regionale, provvede alla riscossione delle entrate, assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istruire; predispone le proposte del bilancio preventivo e del conto consuntivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.
- 1.6** Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente consulta, ove lo ritenga necessario e comunque prima delle sedute del Consiglio, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 1.7** Si prevede la possibilità di istituire forme di compenso per i componenti del Consiglio; l'importo viene stabilito e deliberato dal Consiglio stesso.

2. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

2.1 CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE

Il Consiglio regionale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma ogni mese e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti o almeno da un terzo degli iscritti all'Albo, con indicazione specifica della questioni da trattare. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni all'indirizzo di posta elettronica dei singoli consiglieri, con la specifica dell'ordine del giorno, del mese dell'anno, dell'ora di inizio e del luogo della riunione che, di norma è la sede del Consiglio regionale. Nel caso di comprovata urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio via mail o sms entro i due giorni precedenti alla convocazione stessa. Nel caso di



convocazione su richiesta di almeno sette componenti il Consiglio regionale o di almeno un terzo degli iscritti all'Albo, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

2.2 VALIDITÀ DELLA RIUNIONE

Le sedute sono valide se interviene la maggioranza dei Consiglieri. Constatata, entro massimo trenta minuti rispetto all'orario di convocazione, la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla riunione, che comincia con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2.3 VERBALE DELLA RIUNIONE

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario; essi devono indicare i consiglieri presenti, gli argomenti all'ordine del giorno, i consiglieri intervenuti, una breve sintesi della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti.

Una copia del verbale viene affissa nella sede dell'Ordine per almeno trenta giorni.

Le dichiarazioni a verbale devono essere fornite prima dell'approvazione del verbale a cui si riferiscono, in forma scritta al Segretario che ne dà lettura al Consiglio.

Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti.

Quando sul verbale non ci sono osservazioni esso si intende approvato.

2.4 ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

Il Presidente predispose gli argomenti da porre all'ordine del giorno, riprende i punti non trattati e/o suggeriti nella precedente seduta del Consiglio, nonché quelli successivamente proposti in forma scritta per motivi di urgenza dai singoli Consiglieri.

L'ordine del giorno può essere anche costituito dalle comunicazioni da parte dei Presidenti delle commissioni e dei coordinatori dei gruppi di lavoro precedentemente concordati con il Presidente in tempi utili alla convocazione.

Il Presidente pone in discussione gli argomenti dell'ordine del giorno nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo richieste di inversione che devono essere messe ai voti. Proposte e questioni non comprese nell'ordine del giorno della convocazione non possono essere trattate. Solo per motivi di particolare urgenza, il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno.

2.5 ORDINE DEGLI INTERVENTI

La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente e sull'argomento relazionano i Consiglieri che ne abbiano avuto l'incarico.

Ciascun Consigliere può fare osservazioni sulle relazioni presentate, avanzare proposte e può proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine.



2.6 VOTAZIONI

Il Presidente, esaurita la discussione e il confronto sugli punti all'ordine del giorno e definite le deliberazioni da proporre alla votazione del Consiglio, procede alla messa i voti delle deliberazioni stesse che sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai consiglieri. Il Presidente vota per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale il suo.

2.7 DECADENZA DALLA NOMINA DI CONSIGLIERE

Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, la nomina di Consigliere decade.

3. COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI

3.1 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio regionale. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio.

Le Commissioni non hanno né funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione ed organizzazione dell'Ordine.

3.2 COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Il Consiglio, con propria determinazione, individua le Commissioni secondo quanto previsto dalle norme e ulteriori Commissioni ritenute utili all'organizzazione e gestione del Consiglio stesso.

3.3 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni permanenti sono composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti dal Consiglio tra i suoi consiglieri.

Il Consiglio nomina con atto deliberativo il Presidente ed i componenti delle Commissioni. Sulla base dei temi trattati nelle singole Commissioni e delle competenze dei professionisti iscritti all'Ordine, può essere prevista la presenza di membri esterni al Consiglio stesso.

4. GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio, per particolari questioni che richiedono un'attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire Gruppi di lavoro costituita da iscritti all'Ordine e/o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio stesso.

5. TENUTA DELL'ALBO

Il Consiglio si avvale dell'operato del Presidente per la tenuta dell'albo e la verifica delle posizioni individuali in esso comprese con l'ausilio, per la fase istruttoria, della componente amministrativa e della specifica Commissione deontologica costituita per la verifica dei requisiti.



6. NORME FINALI

- 6.1.** In base alla norma sulla trasparenza vengono pubblicate le deliberazioni, gli incarichi, i bilanci e l'Ordine del giorno delle sedute dei Consigli che trovano visibilità sul sito internet e nell'albo presso la sede dell'Ordine.
- 6.2.** Il presente regolamento è sottoposto alla votazione del Consiglio ed una volta approvato, entra immediatamente in vigore, sostituendo ogni altra decisione precedentemente assunta dal Consiglio con singoli atti deliberativi sugli stessi argomenti.
- 6.3.** Per quanto non specificato nel presente Regolamento, vale quanto previsto dalla normativa vigente.